

Termini di ricorso e di prescrizione secondo il CO e la norma SIA 118

Se è parte integrante di un contratto tra il committente e l'azienda, fa stato la norma SIA 118. In caso contrario, valgono le disposizioni del CO.

	CO/CC	Norma SIA 118
Collaudo	Il committente deve verificare l'opera dopo la sua ultimazione «appena lo consente l'ordinario corso degli affari» (art. 367, cpv. 1 CO). La legge non menziona una scadenza precisa.	Entro un mese dalla notifica da parte dell'imprenditore dell'ultimazione dei lavori (art. 158 norma SIA 118).
Termini di ricorso (scadenza dopo il collaudo entro la quale il committente può presentare un ricorso in garanzia per i vizi della cosa) Tutti i difetti che con la cautela ragionevolmente esigibile non potevano essere scoperti al momento del collaudo	2 anni per le opere mobiliari 5 anni per le opere immobiliari (art. 371, cpv. 1 e 2 CO) Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla scoperta del difetto (art. 367, cpv. 1 + art. 370, cpv. 4 CO). Onere della prova: ordinante (art. 8 CC)	2 anni (artt. 172 e 173 norma SIA 118) Il ricorso è possibile in qualsiasi momento . Onere della prova: imprenditore (art. 8 CC) Dopo la scadenza del termine di ricorso di 2 anni, altri 3 anni (in totale 5 anni) (la nuova legislazione ha la priorità sull'art. 179, cpv. 2 SIA 118:2013). Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla scoperta del difetto (art. 370, cpv. 3 CO). Onere della prova: committente (art. 179, cpv. 5 SIA 118)

01.01.2026 / Termini di ricorso e di prescrizione_2026-01-01
pubblicazione esterna

01.01.2026 / Termini di ricorso e di prescrizione_2026-01-01
pubblicazione esterna